

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 06/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 25/03/2013 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.944,33.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che la documentazione contrattuale prevede una chiara distinzione tra oneri *up front*, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e oneri *recurring*, già rimborsati *pro quota* al ricorrente in sede di conteggio estintivo, sulla base del criterio *pro rata temporis*.

Aggiunge inoltre di avere corrisposto al proprio cliente, prima della presentazione del ricorso, ulteriori € 207,02 a titolo di spese di istruttoria e chiede, pertanto, che il Collegio voglia respingere il ricorso, o dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione



della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle clausole concernenti le voci di costo previste in contratto, delle quali il ricorrente chiede genericamente il rimborso, induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni finanziarie della società mandataria (lett. A delle condizioni economiche) sono da considerare *up front*, in quanto poste a copertura di attività preliminari all'erogazione del prestito (istruttoria, acquisizione della documentazione, delibera del finanziamento);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni per l'intermediario del credito (lett. B) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del prestito, svolte dai soggetti che compongono la rete di vendita dei finanziamenti erogati dall'intermediario;
- le spese di istruttoria (lett. D) hanno natura *recurring*, essendo espressamente riferite all'amministrazione e gestione del prestito per tutta la sua durata;
- le imposte e le tasse (lett. E) rappresentano costi fissi, di natura *up front*;
- le commissioni per gestione pratica (lett. F), le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lett. G) e le commissioni per gestione interna rischio creditizio (lett. H) sono incluse dallo stesso contratto tra i costi soggetti a maturazione nel tempo, come tali rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito.

Per quanto sin qui osservato, reputa il Collegio che parte istante abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front*, del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 952,82 per commissioni gestione pratica ed € 540,31 per commissioni gestione interna rischio creditizio, riconosciuti in sede di conteggio estintivo, nonché ulteriori € 207,02 per spese di istruttoria), al ricorrente compete dunque la complessiva somma di € 1.227,03 (di cui € 857,84 per commissioni finanziarie, € 343,61 per commissioni intermediario del credito, € 207,08 per spese di istruttoria, € 25,88 per imposte e tasse, € 952,05 per commissioni di gestione ed € 540,72 per commissioni gestione interna rischio creditizio, al netto dei rimborsi sopra indicati, complessivamente pari ad € 1.700,15).

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.227,03.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI